



Copia Conforme all'originale
CONI
Registrazione Organismi Collegiali
Alessandro Charabini
Alessandro Charabini

Allegato n. 2
Deliberazione n. 450
Riunione del 21 DIC. 2023



FIDS
FEDERAZIONE ITALIANA
DANZA SPORTIVA

Delibera del Consiglio Federale
n. 417 del 11 ottobre 2023

REGOLAMENTO SETTORE TECNICO FEDERALE

della Federazione Italiana Danza Sportiva

TITOLO I NATURA E FUNZIONI

Articolo 1 – NATURA

1. Il Settore Tecnico Federale della FIDS assolve alle funzioni ad esso demandate dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico. Fanno parte del Settore Tecnico Federale (d'ora in poi STF) tutti i soggetti, regolarmente tesserati ed inquadrati come tecnici, che risultino debitamente iscritti nei rispettivi ruoli.
2. Il STF fa parte della struttura organizzativa della FIDS e ne utilizza sedi, uffici, mezzi e personale coordinati dalla Segreteria Generale, e stabilisce la propria sede in Roma, presso la sede legale della FIDS

Articolo 2 – FUNZIONI

1. Le funzioni del STF includono:
 - a) Il compito di elaborare e di proporre al Consiglio Federale i criteri per il reclutamento, la formazione, l'inquadramento e l'aggiornamento dei Tecnici Federali, secondo quanto disposto dall'art. 61 lett. 2 e 3 dello Statuto FIDS, nonché dall'art. 42 del Regolamento Organico;
 - b) la competenza nei rapporti internazionali nelle materie attinenti alla definizione delle tecniche di danza sportiva, nonché il relativo aggiornamento;
 - c) Il compito di organizzare attività di studio e ricerca di tutti gli aspetti tecnici della danza sportiva e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi;
 - d) Il compito di valutare l'evoluzione tecnica di ogni disciplina e proporre il materiale didattico e divulgativo alla Scuola Federale per aggiornare l'intero corpo docente federale secondo le disposizioni degli organi federali competenti, senza alcun vincolo di subordinazione;
 - e) Il compito di proporre, ogni qualvolta sia reputato opportuno o necessario, modifiche ai regolamenti tecnici federali e ai regolamenti di gara in concerto con la Commissione Nazionale Arbitrale;
 - f) Il compito di adottare ogni altra iniziativa ad esso demandata dagli organi federali volta a realizzare i programmi di diffusione e miglioramento della tecnica della danza sportiva.

Articolo 3 – AUTONOMIA

1. L'autonomia funzionale, organizzativa ed operativa interna del STF è garantita attraverso gli organi di cui al Titolo II del presente Regolamento.

TITOLO II STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE

Articolo 4 – ORGANI E STRUTTURE

1. Il STF realizza le proprie finalità istituzionali mediante i propri organi, come descritti al successivo comma 2 del presente articolo 4, e le proprie strutture, identificate al comma 3 del presente articolo 4. Il Consiglio Federale nomina, tra i membri degli organi di livello nazionale ed internazionale del STF, un Coordinatore, con il compito di dirigere il STF in armonia con le previsioni di cui all'Art. 61 dello Statuto Federale.
2. Sono organi del STF, classificati secondo la loro area di intervento:
 - (i) a livello internazionale
 - a) il Direttore Tecnico Internazionale;
 - b) la Direzione Tecnica Internazionale;
 - (ii) a livello nazionale
 - a) il Coordinamento Tecnico Nazionale composto da:
 - Direttore Tecnico Nazionale delle Discipline Olimpiche e Danze Artistiche;
 - Direttore Tecnico Nazionale delle Danze di Coppia;
 - Il Segretario Nazionale del Settore Tecnico.
 - b) i Responsabili Tecnici di Disciplina;
 - c) Consulta Nazionale dei Coordinatori Tecnici Regionali.
 - (iii) a livello regionale
 - a) il Coordinatore Tecnico Regionale;
 - b) i Responsabili Tecnici Regionali di disciplina;
3. Sono strutture del STF
 - a) il Centro Studi e Ricerche Federale;
 - b) Scuola Federale di danza sportiva.

CAPO I – Organi a livello internazionale

Articolo 5 – LA DIREZIONE TECNICA INTERNAZIONALE

1. Sono componenti della Direzione Tecnica Internazionale (d'ora in poi DTI), il Direttore Tecnico Internazionale, selezionato e nominato dal Consiglio Federale, tra i tesserati tecnici che abbiano un provato curriculum ed elevata esperienza tecnica in ambito internazionale, e i Direttori Tecnici Nazionali.
2. Ciascun componente della DTI resta in carica per il quadriennio olimpico, salvo dimissioni o revoca da parte del Consiglio Federale. In tali ipotesi il Consiglio Federale procede alla sostituzione nella prima riunione utile. La DTI decade con la decadenza del Consiglio Federale.
3. Il ruolo di componente la DTI è incompatibile con le cariche federali elettive e non permette di operare in qualità di ufficiale di gara in ambito di gare organizzate dalla FIDS e regolate dai regolamenti FIDS; è permesso invece operare come ufficiale di gara internazionale, secondo quanto previsto dalle regole degli organismi internazionali applicabili alle stesse.
4. Sono compiti della DTI:
 - a) presentare al Consiglio Federale le proposte di modifica ai rispettivi regolamenti internazionali da sottoporre alle federazioni internazionali;
 - b) coordinare, l'attività di preparazione delle Squadre Nazionali avvalendosi del supporto del Centro Studi e Ricerche Federale e con la Commissione Medica Federale, relativamente alla parte sanitaria;
 - c) selezionare, secondo le regole e i criteri deliberati dal Consiglio Federale, gli atleti che compongono le squadre nazionali, i ritiri e i raduni;
 - d) individuare gli atleti per comporre le rappresentative nazionali da proporre ad approvazione del Consiglio Federale per le competizioni che assegnano un titolo a livello internazionale;
 - e) svolgere, a livello internazionale, ogni altro compito di natura tecnica che gli venga affidato dal Consiglio Federale;
 - f) promuovere, sostenere e favorire, di concerto con il Centro Studi e Ricerche Federale, la ricerca scientifica nelle discipline della Danza Sportiva al fine di migliorare le prestazioni degli Atleti che compongono le squadre Nazionali Federali;
 - g) curare i rapporti con le Federazioni Internazionali di cui la FIDS è membro.
5. Annualmente la DTI presenta al Consiglio Federale, per il tramite del Direttore Tecnico Internazionale, una relazione in merito alla programmazione dei raduni collegiali per la preparazione degli atleti di interesse nazionale, nelle discipline per le quali viene prevista una attività di preparazione internazionale.
6. La DTI si riunisce su convocazione, senza formalità, del Direttore Tecnico Internazionale, ogni qual volta questi ne ravvisi la necessità e, comunque, non meno di 2 volte l'anno.
7. Delle riunioni della DTI deve essere data preventiva notizia al Presidente Federale e di esse deve essere redatto apposito verbale.
8. Le riunioni sono valide solo se è presente la totalità dei componenti della DTI. La DTI decide a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Direttore.
9. È facoltà del Direttore Tecnico Internazionale invitare alle riunioni persone che, in relazione al loro specifico incarico, possano apportare un contributo ai lavori in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
10. Su invito del Presidente Federale, il Direttore Tecnico Internazionale può partecipare alle riunioni del Consiglio Federale ed alle riunioni del Consiglio di Presidenza, presentando ed illustrando, in quelle sedi, la posizione della DTI sulle materie di competenza.
11. Alle riunioni della DTI partecipa, senza diritto di voto e con parere consultivo un Consigliere Federale delegato dal Consiglio Federale. Alle riunioni partecipa inoltre il Segretario del Settore Tecnico Federale, che ne redige i verbali.
12. In caso di impedimento temporaneo del Direttore Tecnico Internazionale, le sue funzioni sono esercitate, per tutta la durata dell'impedimento, dal componente della DTI individuato sulla base del criterio della maggiore anzianità di tesseramento. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo, tutti i poteri e le competenze del Direttore Tecnico Internazionale saranno devoluti al Presidente Federale che senza ingiustificato ritardo proporrà al Consiglio Federale un nominativo per la sostituzione.

CAPO II – Organi e strutture a livello nazionale

Articolo 6 – I DIRETTORI TECNICI NAZIONALI

1. Su proposta del Presidente Federale, il Consiglio Federale nomina un Direttore Tecnico Nazionale per le Discipline Olimpiche e Danze Artistiche ed un Direttore Tecnico Nazionale per le Danze di Coppia. Possono assumere l'incarico di Direttore Tecnico Nazionale coloro i quali, essendo regolarmente tesserati per l'anno in corso, risultino anche debitamente inquadrati come tecnici. Il mandato del Direttore Tecnico Nazionale coincide con il quadriennio olimpico corrente al momento della sua nomina, salvo revoca da parte del Consiglio Federale. In ogni caso, l'incarico di Direttore Tecnico Nazionale cessa con la decadenza del Consiglio Federale.

2. La carica di Direttore Tecnico Nazionale è incompatibile con le cariche federali elettive e non permette di operare in qualità di ufficiale di gara in ambito di gare organizzate dalla FIDS e regolate dai regolamenti FIDS; è permesso invece operare come ufficiale di gara internazionale, secondo quanto previsto dalle regole degli organismi internazionali applicabili alle stesse.

3. I Direttori Tecnici Nazionali del STF:

- a) presiedono e controllano tutta l'organizzazione nazionale del STF (ciascuno secondo la propria area di competenza) e si relazionano direttamente con il Presidente Federale e con il Consiglio Federale;
- b) assicurano l'attuazione del Regolamento del STF;
- c) curano l'attuazione delle direttive ricevute dal Consiglio Federale ed a tal fine programmano l'attività del STF in sede di Coordinamento Tecnico Nazionale;
- d) partecipano, senza diritto di voto, previa convocazione, alle riunioni della Direzione Nazionale della Scuola Federale di danza sportiva.

4. I Direttori Tecnici Nazionali propongono inoltre al Consiglio Federale:

- a) i compiti da affidare a tutte le strutture del STF;
- b) i progetti tecnici federali ed organizzativi elaborati dagli organi tecnici nazionali nonché il programma annuale di attività con le relative previsioni di spesa altresì il piano economico finanziario nei limiti delle disponibilità di bilancio stabilite dal Consiglio Federale, sentiti gli organismi tecnici;
- c) la revoca di uno o più componenti degli organismi tecnici del STF, in presenza anche di una sola delle ragioni di seguito elencate:
 - gravi ed evidenti inefficienze;
 - azioni contrarie alle funzioni ed all'attività del STF;
 - violazioni del presente regolamento;
 - squalifiche o sospensioni inflitte dagli Organi di Giustizia Federale, per periodi superiori ad un anno.

5. Su invito del Presidente Federale, i Direttori Tecnici Nazionali del STF possono partecipare alle riunioni del Consiglio Federale ed alle riunioni del Consiglio di Presidenza, presentando ed illustrando, in quelle sedi, la posizione del STF per la trattazione di materie di sua competenza.

Articolo 7 – IL COORDINAMENTO TECNICO NAZIONALE

1. Il Coordinamento Tecnico Nazionale (d'ora in poi CTN) è un organo tecnico direttivo del STF ed è così composto:

- il Direttore Tecnico Nazionale delle discipline Olimpiche e Danze Artistiche;
- il Direttore Tecnico Nazionale delle Danze di Coppia;
- il Segretario Nazionale del Settore Tecnico Federale.

Il Consiglio Federale nomina, tra i componenti del Coordinamento Tecnico Nazionale, un Coordinatore Tecnico Nazionale, il quale assume il compito di dirigere il settore tecnico, operando come organo di impulso per le attività del Coordinamento Tecnico Nazionale, nonché come organo di collegamento tra i livelli territoriali e le strutture del STF.

2. Ciascun componente del CTN resta in carica per il quadriennio olimpico, salvo dimissioni o revoca da parte del Consiglio Federale. In tali ipotesi il Consiglio Federale procede alla sostituzione nella prima riunione utile. Il CTN decade con la decadenza del Consiglio Federale.

3. Gli incarichi dei componenti del CTN, come precisati al par. 1 di questo articolo 7, sono incompatibili con le cariche federali elettive e con la qualifica di Ufficiale di gara in ambito di gare organizzate dalla FIDS e regolamentate dai regolamenti FIDS. I membri del CTN possono assumere il ruolo di Ufficiale di Gara Internazionale, unicamente nell'ambito delle competizioni internazionali regolate dai rispettivi regolamenti internazionali.

4. Sono compiti del CTN:

- a) coordinare l'attività dei Responsabili di disciplina;
- b) redigere le proposte di aggiornamento ai regolamenti tecnici federali sentito anche il parere dei Responsabili di disciplina;
- c) assicurare l'attuazione del Regolamento del STF e delle direttive emanate dagli organi federali centrali;
- d) proporre al Direttore Nazionale della Scuola Federale la programmazione per la specializzazione, l'aggiornamento e la qualificazione dei Tecnici Federali iscritti nei rispettivi ruoli;
- e) predisporre i programmi tecnici federali ed organizzativi relativi alla attività del STF e dei suoi tesserati recepiti dall'attività dei Responsabili di Disciplina;
- f) definire i contenuti didattici delle attività formative di concerto con la Scuola Federale di danza sportiva;
- g) formare gli appositi albi operativi nazionali e curare la tenuta e l'aggiornamento dei ruoli nazionali.

5. Il CTN si riunisce su convocazione, senza formalità, del Coordinatore dei Direttori Tecnici Nazionali, ogni qual volta questi ne ravvisi la necessità e, comunque, non meno di 2 volte l'anno.
6. Delle riunioni del CTN deve essere data preventiva notizia al Presidente Federale e di esse deve essere redatto apposito verbale.
7. Le riunioni sono valide solo se è presente la totalità dei componenti.
8. Il CTN decide a maggioranza semplice dei presenti.
9. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto e con parere consultivo, il Consigliere Federale delegato dal Consiglio Federale, il Responsabile del Centro Studi e Ricerche Federale e il Direttore della Scuola Federale di danza sportiva.
10. È facoltà del Coordinamento Tecnico Nazionale invitare alle riunioni persone che, in relazione al loro specifico incarico, possano apportare un contributo ai lavori in relazione agli argomenti all'ordine del giorno

Articolo 8 – IL SEGRETARIO NAZIONALE DEL SETTORE TECNICO

1. Il Segretario Nazionale del STF viene nominato dal Consiglio Federale e resta in carica per il quadriennio olimpico salvo dimissioni o revoca da parte del Consiglio Federale. In tali ipotesi il Consiglio Federale procede alla sostituzione nella prima riunione utile. Decade inoltre con la decadenza del Consiglio Federale.
2. Il Segretario Nazionale del STF partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Direzione Tecnica Internazionale redigendo i verbali delle relative sedute da trasmettere alla Segreteria Generale della FIDS. Ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organismi del STF centrali.
3. Il Segretario ha la responsabilità della tenuta degli atti e si coordina con la Segreteria Generale della FIDS per dare corso agli indirizzi ed alle decisioni del STF, interessando gli organi federali competenti.

Articolo 9 – RESPONSABILI TECNICI DI DISCIPLINA (RTD)

1. I Responsabili Tecnici di Disciplina (d'ora in poi RTD) sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Coordinamento Tecnico Nazionale e sono previsti per le discipline inserite nel Regolamento dell'Attività Sportiva Federale.
Qualora il Responsabile Tecnico di disciplina ne ravvisi le necessità, può proporre al Coordinamento Tecnico Nazionale, la composizione di appositi Gruppi di Lavoro a progetto, che dovranno essere approvati dal Consiglio Federale.
2. I Responsabili Tecnici di disciplina durano in carica per tutto il quadriennio olimpico, salvo dimissioni o revoca da parte del Consiglio Federale. In tali ipotesi il Consiglio Federale ha la facoltà di procedere alla sostituzione nella prima riunione utile. Tutti i RTD decadono con la decadenza del Consiglio Federale.
3. I RTD sono organi consultivi e svolgono le seguenti mansioni:
 - a) elaborano e propongono al CTN i criteri per la formazione, l'inquadramento e l'aggiornamento dei tecnici federali per le proprie discipline;
 - b) propongono al CTN il programma dell'attività formativa ed abilitativa per la propria disciplina;
 - c) redigono periodiche relazioni valutative sull'andamento delle competizioni della disciplina e propongono la creazione di circuiti, la modifica dei regolamenti, al fine di ottimizzare la partecipazione e lo sviluppo numerico e qualitativo della disciplina.

Articolo 10 – CENTRO STUDI E RICERCHE FEDERALE

1. Il Centro Studi e Ricerche svolge attività di ricerca su tutti gli aspetti della danza sportiva e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici, economici e di possibile innovazione ad esso connessi.
2. Il Centro Studi e Ricerche realizza i programmi di formazione culturale e le iniziative deliberate dal Consiglio Federale o ad esso delegate dalla FIDS.
3. Al Centro Studi e Ricerche è preposto un Responsabile nominato dal Consiglio Federale. Al responsabile verrà affiancato un gruppo di lavoro, da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, nominato dal Consiglio Federale.
4. Tutti i componenti durano in carica per tutto il quadriennio olimpico, salvo dimissioni o revoca da parte del Consiglio Federale. In tali ipotesi il Consiglio Federale ha la facoltà di procedere alla sostituzione nella prima riunione utile; i componenti decadono inoltre con la decadenza del Consiglio Federale.
5. Il Centro Studi e Ricerche Federale si riunisce su convocazione, senza formalità, del Responsabile ogni qual volta questi ne ravvisi la necessità. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale.
6. Le riunioni sono valide con la maggioranza dei componenti il Gruppo di Lavoro.
7. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto e con parere consultivo, il Coordinamento Tecnico Nazionale. È facoltà del Responsabile invitare persone che, in relazione alle loro specifiche competenze, possono apportare un contributo ai lavori in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 11 – LA SCUOLA FEDERALE DI DANZA SPORTIVA

1. La Scuola Federale di Danza Sportiva (d'ora in poi SFDS) ha come scopi il reclutamento, la formazione e la relativa abilitazione, nonché l'aggiornamento, dei ruoli tecnici operanti nell'ambito Federale.

2. La Scuola Federale ha sede presso la FIDS ed è condotta da una Direzione Nazionale. Struttura, didattica e funzionamento della Scuola Federale sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Federale.

Articolo 12 – LA CONSULTA NAZIONALE DEI COORDINATORI TECNICI REGIONALI

1. La Consulta dei Coordinatori Tecnici Regionali (d'ora in poi CTR) è composta dai tecnici nominati secondo quanto previsto al successivo art. 13.
2. Le sedute della Consulta sono presiedute dai Direttori Tecnici Nazionali.
3. È convocata, con relativo ordine del giorno, dal Coordinamento Tecnico Nazionale ogni qual volta questi ne ravvisi la necessità e, comunque, non meno di 1 volta all'anno.
4. Delle riunioni della Consulta dei CTR deve essere data preventiva notizia al Presidente Federale e di esse deve essere redatto apposito verbale.
5. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. La convocazione della Consulta può avvenire anche su richiesta scritta e motivata di 1/3 dei suoi componenti. La richiesta deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare, e deve essere relativa a materie rientranti nelle competenze indicate nel successivo comma del presente articolo.
7. La seduta deve tenersi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, e l'avviso di convocazione deve essere inviato entro 5 giorni dalla richiesta stessa.
8. È facoltà dei Direttori Tecnici Nazionali invitare alle riunioni persone che, per incarichi ricoperti ed esperienze maturate, possano apportare un contributo ai lavori in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
9. La Consulta, in considerazione della propria composizione territoriale, e valutate le proprie esperienze locali, relaziona al Coordinamento Tecnico Nazionale sulle varie attività svolte nei comitati periferici proponendo ipotesi di ulteriore attività formativa e di sviluppo.

CAPO III – Organi a livello regionale

Articolo 13 – COORDINATORE TECNICO REGIONALE

1. Il Consiglio Federale, nomina su proposta del Coordinamento Tecnico Nazionale, il Coordinatore Tecnico Regionale con il compito di essere di supporto al STF per le attività da realizzare e coordinare nel territorio regionale di residenza.
2. Se invitato può inoltre partecipare alle riunioni del Consiglio Regionale FIDS di cui è primo referente e coordinatore territoriale per gli aspetti riguardanti il Settore Tecnico Federale.
3. Il CTR resta in carica per tutto il quadriennio olimpico, salvo dimissioni o revoca da parte del Consiglio Federale. In tali ipotesi il Consiglio Federale ha la facoltà di procedere alla sostituzione nella prima riunione utile. Tutti i CTR decadono con la decadenza del Consiglio Federale.
4. Il CTR è incompatibile con le cariche federali elettive.

Articolo 14 – RESPONSABILE TECNICO REGIONALE DI DISCIPLINA

1. I Responsabili Tecnici Regionali di disciplina nominati per le discipline inserite nel Regolamento dell'Attività Sportiva Federale con l'obiettivo di promuovere e diffondere la disciplina su quel particolare territorio.
2. Il Responsabile Tecnico Regionale di disciplina è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Coordinamento Tecnico Nazionale e ha come riferimento sul territorio il Coordinatore Tecnico Regionale mentre a livello nazionale il Responsabile Tecnico Nazionale di disciplina.

TITOLO III I TECNICI FEDERALI

Articolo 15 – I TECNICI FEDERALI

1. Sono Tecnici Federali i tesserati che acquisiscono le abilitazioni tecniche previste dal presente Regolamento in conformità con il Piano Formativo delle Qualifiche Federali. I Tecnici Federali svolgono attività di insegnamento della danza sportiva a partire dal livello ludico, ricreativo, promozionale sino al livello agonistico più avanzato, secondo criteri e competenze definite dal Consiglio Federale.
2. Il Settore Tecnico prevede l'inquadramento nei seguenti ruoli:
 - a) 1° Livello: Istruttore Federale
 - b) 2° Livello: Maestro Federale;
 - c) 3° Livello: Allenatore Federale Internazionale;
 - d) 4° Livello: Tecnico di 4° Livello.

Una volta conseguito il 2° livello è possibile accedere alle seguenti specializzazioni:

- a) Divulgatore di Danza Sportiva Scolastico;
- b) Maestro specializzato in danza sportiva adattata (prevenzione/riabilitazione over 65);



- c) Divulgatore di Danza Sportiva nelle strutture turistiche;
- d) Maestro specializzato in Danza Sportiva, salute e wellness;
- e) Chinesiologo di base di Danza Sportiva (possesso della laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive);
- f) Chinesiologo di Danza Sportiva preventiva ed adattata (possesso della laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate);
- g) Chinesiologo sportivo di Danza Sportiva (possesso della laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello sport);
- h) Manager delle organizzazioni di Danza Sportiva (possesso della laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie).

3. Per attribuire i ruoli di cui ai punti a, b, c, d, e, la Scuola Federale istituisce appositi corsi con esame finale. I ruoli di cui sopra, conseguiti con l'esito positivo dell'esame finale, non sono revocabili.

4. I tecnici, giusta previsione contenuta nell'art. 10 comma 5 dello Statuto Federale, entrano a far parte della Federazione all'atto dell'inquadramento negli appositi ruoli federali.

5. I tecnici federali, all'atto dell'inquadramento, devono possedere, oltre a quelli previsti dallo Statuto Federale, i seguenti requisiti:

- essere cittadini di uno stato UE, ovvero risiedere sul territorio nazionale in base ad un legittimo titolo;
- non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno per delitto doloso.

6. I requisiti per l'inquadramento indicati devono essere conservati per tutta la durata della carriera.

CAPO I – Le qualifiche

Articolo 16 – ISTRUTTORE FEDERALE

1. L'Istruttore Federale è il livello iniziale della formazione della FIDS.

2. L'Istruttore Federale è il tesserato FIDS, maggiorenne, che conduce le attività per cui è abilitato all'interno delle ASA. È assistito dalla supervisione di un tecnico qualificato di 2° livello che coadiuva con l'obiettivo di proseguire la formazione dei successivi ruoli.

3. I requisiti per conseguire la qualifica di Istruttore Federale, che il tesserato deve possedere e poter documentare, sono indicati nel Piano formativo delle qualifiche federali.

Articolo 17 – MAESTRO FEDERALE NAZIONALE

1. Il Maestro Federale rappresenta il secondo livello della formazione della FIDS, al quale si può accedere solo dopo avere acquisito il livello di Istruttore Federale.

2. È necessario, altresì, possedere le conoscenze e competenze richieste per l'ottenimento dell'abilitazione secondo le prescrizioni previste per ciascun ruolo dal Consiglio Federale attraverso il Piano formativo delle qualifiche federali.

3. Non possono accedere alla qualifica di Maestro Federale Nazionale i tesserati con il duplice status Atleta/Tecnico di primo livello.

Articolo 18 – ALLENATORE FEDERALE INTERNAZIONALE

1. L'Allenatore Federale Internazionale rappresenta il terzo livello della formazione della FIDS, al quale si può accedere solo dopo avere acquisito il livello di Maestro Federale Nazionale.

2. È necessario, altresì, possedere le conoscenze e competenze richieste per l'ottenimento dell'abilitazione secondo le prescrizioni previste per ciascun ruolo dal Consiglio Federale attraverso il Piano formativo delle qualifiche federali.

3. Gli Allenatori Federali Internazionali possono curare la preparazione delle squadre nazionali della FIDS.

Articolo 19 – IL TECNICO DI IV° LIVELLO

1. Per la qualifica di quarto livello il Consiglio Federale, di concerto con il CONI, basandosi su quanto previsto dal Sistema Nazionale delle Qualifiche, si impegna a predisporre un percorso formativo altamente qualificante dedicato esclusivamente al Tecnico della danza sportiva che può così accedere ad un approfondimento costruito per le sue esigenze professionali.

Articolo 20 - MAESTRO BENEMERITO

Il Coordinatore Tecnico Nazionale può proporre al Consiglio Federale di assegnare la qualifica di Maestro Benemerito al tesserato Tecnico che, attraverso un lungo e costante periodo di attività, abbia dimostrato qualità tecniche e morali ineccepibili oltre ad avere svolto attività formativa di alto livello.

TITOLO IV FORMAZIONE, IMPEGNI E DOVERI

Articolo 21 – LA TESSERA FEDERALE DEL TECNICO

1. Ai fini dell'ottenimento della qualifica di Tecnico valgono le norme previste dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico. Per ogni tecnico viene predisposta una differente tessera federale a seconda del livello raggiunto.
2. Tutti i Tecnici Federali che intendono proseguire nell'attività federale hanno il dovere di chiedere il rinnovo annuale della tessera entro il termine e con le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Federale.

Articolo 22 – MANTENIMENTO, SOSPENSIONE, CESSAZIONE, RIAMMISSIONE

1. Per mantenere l'inserimento in ruolo, il tecnico deve inoltre rispettare gli obblighi di formazione continua stabiliti dal Piano formativo delle qualifiche federali; in caso contrario è collocato fuori ruolo.
2. La riammissione nel ruolo tecnico avviene attraverso il recupero delle attività ovvero mediante corso di formazione di pari contenuti o per cessazione delle sanzioni disciplinari che hanno dato luogo alla sospensione dal ruolo.
3. La cessazione dell'appartenenza al ruolo Tecnico avviene in seguito a:
 - mancato rinnovo del tesseramento per cinque anni consecutivi;
 - dimissioni;
4. Nel caso di dimissioni si considera il tesserato riammesso come nuovo tesserato e pertanto le abilitazioni precedentemente acquisite e riconosciute si intendono revocate o sospese, conformemente e nei limiti dei regolamenti federali applicabili.

Articolo 23 – DOVERI ED IMPEGNI

1. A tutti i tecnici è richiesto un comportamento ispirato ai principi di lealtà e correttezza sportiva, nonché al principio della massima moralità.
2. Nella loro opera è implicita la funzione educativa e la correlata responsabilità. Devono conoscere, applicare e far applicare il Codice di Comportamento Sportivo del CONI e il Codice Etico della FIDS.
3. I Tecnici Federali sono tenuti a:
 - osservare lo Statuto della FIDS, il presente Regolamento ed ogni altra norma o disposizione emanata dalla FIDS;
 - improntare i rapporti con i colleghi e con le altre componenti della FIDS a spirito di collaborazione, correttezza e riserbo, dimostrando in ogni circostanza moralità e rettitudine;
 - rispondere alle convocazioni degli organi federali preposti ed assolvere agli incarichi per i quali vengono destinati, comunicando tempestivamente eventuali rinunce motivate da giustificato impedimento o causa di forza maggiore;
 - utilizzare e conservare con cura e responsabilità le eventuali attrezzature di proprietà federale ricevute in consegna e provvedere alla loro restituzione in caso di cessazione dell'attività o cambiamento di mansioni;
 - suggerire agli organi federali competenti eventuali osservazioni intese a perfezionare le normative vigenti;
 - frequentare con assiduità le riunioni tecniche di aggiornamento e di qualificazione previste a livello centrale e periferico;
 - versare puntualmente la quota di tesseramento annuale.
4. Ai Tecnici Federali è fatto divieto di:
 - rilasciare, in pubblico e in privato attraverso qualsiasi mezzo, dichiarazioni lesive dell'immagine del STF e in generale della FIDS.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24– DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per i tecnici già tesserati alla FIDS alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Piano formativo delle qualifiche federali definisce i criteri di inquadramento e allineamento ai nuovi ruoli di cui all'art. 16, comma



2. Coloro che all'entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso di una qualifica ottenuta attraverso percorsi formativi approvati da associazioni/enti convenzionati, potranno accedere alle qualifiche federali previo allineamento formativo delle competenze appositamente deliberato dal Consiglio Federale.

Articolo 25- VALIDITÀ

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.